

# Nota dell'INL sul provvedimento di sospensione per le attività non differibili

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 7 giugno u.s ha risposto ad una richiesta di parere sull'adozione del provvedimento di sospensione ex art. 14 del d.lgs 81/2008, con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

L'Ispettorato ricorda che già con la nota n. 3 del 9 novembre 2021 (commentata con la circolare del 17 novembre 2021), aveva evidenziato che ferma restando la mancanza di discrezionalità nell'adozione del provvedimento di sospensione da parte dell'Ispettorato del lavoro, occorresse comunque *“valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottarlo. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell'attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento”*.

L'Ispettore del lavoro è chiamato ad effettuare questa valutazione in rapporto alla fattispecie concreta, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie, ed è tenuto a motivare accuratamente la decisione della mancata adozione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Quindi, rappresenta un grave rischio per la pubblica incolumità la sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possano garantire l'esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, deve essere salvaguardato (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.).

In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per non adottare il provvedimento di sospensione, ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive - ad es. per l'interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l'improvvisa interruzione - la valutazione che l'Ispettore deve fare è sul possibile posticipo

degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell'adozione del provvedimento, sempre che da questa decisione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

La continuazione dell'attività dovrà comunque avvenire nel rispetto della legalità e della sicurezza, per cui sarà ad esempio impedito ai lavoratori c.d. "in nero" di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO